

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 13

DATA 25/03/2013

OGGETTO: approvazione Regolamento comunale per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO, alle ore 18,15 e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla PRIMA convocazione ordinaria per oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

1	Dr.Fausto CONCEZZI	SI
2	Stefano BROCCOLETTI.....	SI	
3	Mario ANGELELLI	SI	
4	Dario DEL CROCE	SI	
5	Michele SERILLI	SI	
6	Gianluca BERNOCCHI	SI	
7	Laura CICERONI	SI	
8	Alessandro ANASETTI	SI	
9	Romano STENTELLA	SI	
10	Carlo POLIDORI	SI	

Presenti n.10

Assenti n. 0

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza

il dr.Fausto CONCEZZI - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Rosangela RIPOLI

PROPOSTA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

proposta del Sindaco: Sig. CONCEZZI Fausto;

- Premesso che il Comune di TORRI in Sabina (RI) con atto consiliare n. 5 del 23.02.2001 aveva già disciplinato la installazione sul proprio territorio di impianti di telefonia mobile, nelle more della emanazione di leggi statali e regionali in materia;
- Atteso che stante l'inerzia della REGIONE LAZIO che a tutt'oggi non ha ancora individuato i siti idonei ove realizzare gli impianti per la telefonia mobile, gli impianti radioelettrici e gli impianti di radiodiffusione (art. 8 comma 1 L. 36/2001), si rende necessario adottare apposito regolamento idoneo ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale dei siti di trasmissione, degli impianti di telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radio diffusione al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come previsto dall'art. 8 comma 6 della Legge 22.02.2001, n. 36 (Legge quadro sulle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- Visto il D.Lgs 01.08.2003, n. 259 (Codice delle telecomunicazioni elettroniche);
- Visti i pareri in materia espressi dalla REGIONE LAZIO – Dipartimento Territorio – Area Legislativa contenzioso con provvedimenti in data 13.07.2009 prot. n. 113301 e in data 14.02.2011 prot. n. 149559;
- Atteso che il Comune di TORRI in Sabina è già fortemente penalizzato dalla presenza di alcuni impianti di telecomunicazione installati in passato senza alcun atto di programmazione urbanistica ed ambientale;
- Che tra le priorità di questa Amministrazione comunale vi è quella di tutelare la salute pubblica, l'ambiente ed il paesaggio;
- Ritenuto dover provvedere in merito anche in considerazione della nota prot. n. 355 del 22.01.2001 con la quale la A.S.L. RIETI – Dipartimento di prevenzione – settore igiene e prevenzione ambientale, aveva sollecitato l'adozione di un regolamento per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, nonché minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- Visto e richiamato l'art. 32 della Costituzione che garantisce e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività;
- Visto l'allegato Regolamento comunale per la disciplina degli insediamenti urbanistici degli impianti elettrici, magnetici ed elettronici;
- Vista la planimetria su base catastale nella quale vengono evidenziate le zone ove è possibile presentare istanze per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di detti impianti e le zone ove è fatto divieto assoluto di installazione degli impianti predetti in considerazione della presenza di vaste aree sensibili (residenze scolastiche – case di cura – aree di pregio ambientale nonché densamente antropizzate);

PROPONE

Al **CONSIGLIO COMUNALE**, convocata nei modi di legge, come dichiara:

- 1) - di approvare l'allegato Regolamento comunale per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per la telefonia e le telecomunicazioni che si compone di n. 26 articoli;



2) - di approvare l'allegata planimetria su base catastale che evidenzia le zone ove è possibile presentare istanze per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di detti impianti e le zone ove è fatto divieto assoluto di installazione degli impianti predetti in considerazione della presenza di vaste aree sensibili (residenze scolastiche – case di cura – aree di pregio ambientale nonché densamente antropizzate);

3) - di dare atto che eventuali richieste di installazione degli impianti disciplinati dall'allegato regolamento sono comunque subordinate all'acquisizione delle autorizzazioni – dei pareri e nullaosta a cui sono sottoposte le aree individuate dal soggetto richiedente;

4) – con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli atti regolamentari ora in vigore, nonché ogni altra disposizione con essi contrastante;

5) – di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

*IL SINDACO
CONCEZZI Fausto*



**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.Lgs.267/2000
come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con
modificazioni nella L. 213/2012**

RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' TECNICA

parere favorevole: RONCARA' Luciano

RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole: SERENA Tiziana

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la superiore proposta del sindaco il quale relaziona sull'argomento ;

UDITI gli interventi dei consiglieri presenti ;

Con voti favorevoli unanimi, contrari zero, astenuti zero, resi per alzata di mano, su n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) - di approvare l'allegato Regolamento comunale per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per la telefonia e le telecomunicazioni che si compone di n. 26 articoli;

2) - di approvare l'allegata planimetria su base catastale che evidenzia le zone ove è possibile presentare istanze per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di detti impianti e le zone ove

è fatto divieto assoluto di installazione degli impianti predetti in considerazione della presenza di vaste aree sensibili (residenze scolastiche – case di cura – aree di pregio ambientale nonché densamente antropizzate);

3) - di dare atto che eventuali richieste di installazione degli impianti disciplinati dall'allegato regolamento sono comunque subordinate all'acquisizione delle autorizzazioni – dei pareri e nulla-osta a cui sono sottoposte le aree individuate dal soggetto richiedente;

4) – con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli atti regolamentari ora in vigore, nonché ogni altra disposizione con essi contrastante;

5) – di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime, votazione resa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Torri in Sabina

Provincia di RIETI

Regolamento comunale per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per la telefonia mobile e telecomunicazioni.

Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente ed il paesaggio come beni primari e adotta a questo scopo tutti gli accorgimenti in suo possesso.

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 13 del 25/03/2013

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 - Limiti Sanitari	2
Art. 4 - Misure di Cautela ed obiettivi di qualità	2
Art. 5 - Inserimento ambientale	2
Art. 6 - Localizzazione	3
Art. 7 - Modalità autorizzative	3
Art. 8 - Attività istruttoria	3
Art. 9 - Documentazione integrativa per impianti esistenti	4
Art. 10 - Inadempienza	4
Art. 11 - Modifiche agli impianti	4
Art. 12 - Installazione su edifici in condominio	4
Art. 13 - Installazione su aree libere	4
Art. 14 - Rimozione degli impianti in disuso	4
Art. 15 - Soggetti e luoghi sensibili	5
Art. 16 - Impianti già installati ad autorizzati	5
Art. 17 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici	5
Art. 18 - Piani di risanamento	5
Art. 19 - Documentazione necessaria per l'autorizzazione	5
Art. 20 - Antenne mobili ed installazioni provvisorie	6
Art. 21 - Denuncia degli impianti amatoriali	6
Art. 22 - Controlli e monitoraggio	6
Art. 23 - Vigilanza e controllo	7
Art. 24 - Sanzioni amministrative	7
Art. 25 - Norma transitoria	8
Art. 26 - Rinvio a norme di legge	8



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il regolamento viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n. 36 e decreti attuativi, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella legge citata, nel D.M. n. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana", di cui all'art. 174 del Trattato della Comunità Europea;
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti trasmettenti e ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, anche a carattere temporaneo, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT, ecc...), gli impianti di telecomunicazione satellitare, disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e decreti attuativi e della legge regionale vigente, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, di seguito denominati "Impianti";
3. Sono escluse le antenne trasmettenti radioamatoriali, gli impianti con emissione inferiore a 5W, nonché quelle di cui all'art. 2 della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001.

Art. 2 - Finalità

1. Salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e quella di ridurre al massimo l'impatto visivo nel nostro territorio, minimizzando l'inserimento paesistico e ambientale delle nuove installazioni.
2. Minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche generate da impianti ed apparecchi per le telecomunicazione nel rispetto della normativa nazionale e regionale, nella salvaguardia della salute come diritto fondamentale dell'uomo in virtù di quanto sancito dall'art. 32 della Costituzione dell'art. 52 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea ed in accordo con lo sviluppo scientifico salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione;

Art. 3 - Limiti Sanitari

1. I limiti di esposizione sono quelli prescritti dal DM 381/98.
2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale e regionale intervengano con disposizioni diverse.
3. Il Gestore si impegna a dismettere immediatamente l'impianto qualora motivi di salute pubblica, pubblica incolumità o protezione ambientale rendessero necessario un provvedimento in tal senso da parte delle autorità competenti anche a seguito di nuove leggi, regolamenti o circolari ministeriali.

Art. 4 - Misure di Cautela ed obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi di teleradiocomunicazione indicati all'art. 1 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
2. Per quanto previsto al precedente comma, viene fissato il seguente obiettivo di qualità: in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non deve essere superato il seguente valore, indipendentemente dalla frequenza, mediato su un'area equivalente alla sezione verticale dal corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 3V/m per il campo elettrico, 0,008 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese fra 30 KHz e 300 GHz, 0,025W/mq per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

Art. 5 - Inserimento ambientale

1. I gestori degli impianti di cui all'art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante al fine di non incorrere nel danno ambientale;
2. A tale scopo i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale, e comunque non incorrere nel danno ambientale di cui al precedente comma;

Art. 6 - Localizzazione

1. I nuovi impianti devono, di norma, essere situati su aree di proprietà comunale, a ciò per l'interesse pubblico che rivestono i servizi connessi agli impianti di cui all'art. 1;
2. Altresì sono escluse le seguenti aree sensibili, anche se di proprietà comunale:
 - a) Aree di interesse archeologico;
 - b) Aree di interesse monumentale;
 - c) Aree residenziali del centro storico ed urbano;
 - d) Aree che accolgono strutture scolastiche, case di cura ed affini, centri spirituali;
 - e) Aree di verde attrezzato;
 - f) Aree di pregio ambientale;
3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura;
4. La localizzazione degli impianti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria su base catastale allegata al presente regolamento

Art. 7 - Modalità autorizzative

1. Le installazioni, comprese quelle sugli edifici esistenti, che potranno prevedere anche il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non funzionali alle esigenze degli immobili dei quali sono pertinenza, sono soggette al permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*».
2. I soggetti gestori sono tenuti a contribuire agli oneri che l'amministrazione comunale deve sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, con il versamento di una somma annuale come riportato nell'art. 23 comma 3; tale somma, che dovrà essere versata all'atto del ritiro di ogni singolo permesso di costruire, e quindi con cadenza annuale, verrà introitata in un apposito capitolo di bilancio e servirà a finanziare le attività relative alla prevenzione, la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale e le attività di informazione alla cittadinanza, con particolare riferimento alla promozione di campagne educative nelle scuole volte a favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie e la conoscenza dei potenziali rischi connessi.
3. L'informazione ai cittadini avverrà, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tramite comunicati stampa o altre forme di pubblicità ai residenti della zona interessata dell'avvenuta presentazione dell'istanza di permesso di costruire. Si richiama altresì l'obbligo del cartello di cantiere prescritto dal regolamento edilizio comunale.

Art. 8 - Attività istruttoria

1. I permessi di costruire sono rilasciati dal servizio competente nei modi attualmente vigenti e subordinatamente all'acquisizione di dichiarazioni asseverate rilasciate da tecnici abilitati relative sia alla sicurezza, sia al rispetto delle disposizioni della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «*Norme per la sicurezza degli impianti*» e successive modificazioni, della normativa antincendio, oltre che dei pareri favorevoli dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, come richiamato dall'art. 14, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e della A.S.L.
 2. Dalla attività istruttoria dovranno risultare:
 - a) il rispetto dei limiti per l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e dell'obiettivo di qualità per l'emissione degli impianti di cui al successivo art. 14. I soggetti gestori presentano idonea relazione per la valutazione previsionale dell'esposizione dei recettori prossimi all'impianto nelle condizioni di massima emissione, tenendo conto dei valori di fondo esistenti, rilevati preventivamente in corrispondenza dei recettori stessi;
 - b) la conformità della tipologia degli impianti alla normativa vigente ed ai protocolli recanti norme di buona tecnica, sulla base dell'esame della documentazione tecnica fornita dal gestore secondo quanto previsto dall'allegato 1 alle linee guida applicative del D.M. 10.9.1998 n. 381, concernente «*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*»;
 - c) l'idoneità del sito destinato ad ospitare l'impianto in relazione alla eventuale presenza di altre fonti di emissione elettromagnetica, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla necessità di riservare misure di maggiore cautela in quei casi in cui si possono verificare esposizioni ai campi elettromagnetici per periodi prolungati non inferiori alle quattro ore su soggetti esposti per ragioni non legate alla costruzione, esercizio, manutenzione, ecc. degli impianti stessi;
 - d) il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni del rumore causato dall'impianto.
 3. Tali disposizioni si applicano a tutte le concessioni richieste antecedentemente e non ancora rilasciate, nonché



a tutte le concessioni richieste successivamente alla data di esecutività delle presenti norme. Per tutti gli impianti soggetti a permessi di costruire, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2-bis del D.L. 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni in legge 1° maggio 1997, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali", deve essere preventivamente espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 9 - Documentazione integrativa per impianti esistenti

1. E' assegnato il termine di 120 giorni dalla data di esecutività delle presenti norme ai concessionari del servizio di telefonia mobile ed ai titolari di impianti di trasmissione radiofonica, televisiva o per altri servizi similari per integrare, relativamente agli impianti già installati e funzionanti, la documentazione tecnica già in possesso dell'amministrazione comunale che dovrà essere conforme a quella prescritta dalle vigenti norme.
2. Per quanto riguarda i pareri di competenza dell'A.R.P.A. e delle A.S.L., i titolari degli impianti - entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento - dovranno dimostrare di aver regolarmente inoltrato le relative richieste di parere.

Art. 10 - Inadempienza

1. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui al precedente art. 9, - previa diffida di adempiere entro il termine di trenta giorni - viene dato corso alle procedure previste dalle normative vigenti.

Art. 11 - Modifiche agli impianti

1. Le eventuali richieste di modifiche degli impianti, sono inoltrate al comune previa acquisizione dei pareri dell'A.R.P.A. e dell'A.S.L.

Art. 12 - Installazione su edifici in condominio

1. Per le installazioni su edifici privati in condominio, qualora il posizionamento degli impianti e degli apparati tecnici al loro servizio comporti l'utilizzazione di parti comuni dell'edificio ovvero di volumi o aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, ecc.), dovrà essere preventivamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante di tutti i condomini.
2. Per gli immobili di proprietà di enti pubblici o di privati, dovrà essere data preventiva informazione agli inquilini residenti circa la proposta di stipula del contratto di locazione degli spazi destinati ad ospitare gli impianti di trasmissione e le apparecchiature di servizio agli stessi. Tale informazione preventiva dovrà risultare da comunicazione scritta inviata dal proprietario, della quale viene fatta esplicita menzione nel contratto da presentare all'ufficio che cura l'istruttoria delle pratiche autorizzatorie.
3. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti indicati all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento essendo interdette per l'art. 17 comma 1 le altre tipologie di installazione;

Art. 13 - Installazione su aree libere

1. Le installazioni degli impianti fissi su aree libere, pubbliche o private, e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche sono soggette a rilascio del permesso di costruire previo parere favorevole della A.S.L. e dell'A.R.P.A..
2. Le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, delle aree verdi, dei monumenti e delle zone archeologiche, e con le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti in materia. Dovrà essere pertanto acquisito in via preventiva il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti. In particolare, dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici ed architettonici.

Art. 14 - Rimozione degli impianti in disuso

1. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente dovrà sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo alla rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione

ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

2. Dell'avvenuto ripristino dovrà essere data comunicazione all'ufficio tecnico comunale e all'A.S.L. entro i 120 giorni successivi alla disattivazione.

Art. 15 - Soggetti e luoghi sensibili

1. Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, è esclusa la installazione di impianti ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio di telefonia radiomobile e, più in generale, di impianti di trasmissione radiofonica e televisiva o per servizi similari su ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, zone a verde attrezzato e parchi pubblici o in loro prossimità, a distanze inferiori a 200 metri calcolati dal perimetro esterno delle aree adibite a tali attività al punto di emissione dell'impianto.
2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate sugli altri edifici espressamente individuati dalla legislazione regionale.

Art. 16 - Impianti già installati ad autorizzati

Tutti gli impianti già realizzati e funzionanti e quelli in corso di installazione dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Per quanto riguarda gli impianti già installati o autorizzati che si trovino a distanze inferiori a 200 metri da strutture adibite a ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, zone a verde attrezzato e parchi pubblici, attrezzature sportive, l'A.R.P.A. effettua la verifica immediata del rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente. Qualora fosse accertato il superamento di tali limiti, in contraddittorio con il concessionario del servizio si darà applicazione alla procedura di riduzione a conformità prevista dall'allegato C del D.M. 10 settembre 1998, n. 381. In caso di inadempienza da parte del concessionario del servizio o di ulteriori superamenti dei limiti di esposizione previsti dalla legge, si darà corso alla immediata dichiarazione di decadenza del permesso di costruire e/o titolo equipollente e alla rimozione dell'impianto a cura e spese del concessionario.

Art. 17 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, *ferma restando l'esclusione della ubicazione degli impianti all'interno delle zone individuate nella planimetria su base catastale allegata al presente regolamento*, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della legge 22.2.2001, n. 36, gli enti gestori potranno proporre installazioni di impianti all'interno della fascia di mt 200 di cui al precedente art. 15, purché vengano garantite emissioni che producano densità di potenza e livelli di campo elettrico e magnetico e inferiori al 50% degli obiettivi di qualità fissati dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381, all'art. 4. In ogni caso le installazioni non potranno essere allocate a distanze inferiori a m 150 dai luoghi sensibili e dalle civili abitazioni.

Art. 18 - Piani di risanamento

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 17 possono essere redatti, con riferimento ad impianti presenti nell'ambito del territorio comunale, piani di risanamento. I piani di risanamento, redatti a cura e spese dei soggetti gestori, sono sottoposti alla valutazione degli enti preposti alla tutela sanitaria e dell'A.R.P.A. e alla approvazione della amministrazione comunale.
2. I piani potranno prevedere anche la delocalizzazione di impianti, con onere a carico dei titolari degli impianti stessi. Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del piano, dovuto a inerzia o inadempienza degli esercenti, comporta la disattivazione temporanea degli impianti.

Art. 19 - Documentazione necessaria per l'autorizzazione

5. Al fine di ottenere l'autorizzazione i gestori degli impianti di radiocomunicazioni devono presentare al Comune la domanda in carta legale indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare ed il sito interessato.
6. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
 - a) Relazione indicante i seguenti dati:
 - Frequenze, tecnologie, e canali di trasmissione utilizzati;
 - Numero di celle per impianto;
 - Tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti;
 - Altezza da terra del centro elettrico per ogni cella;

- Direzione di puntamento rispetto al nord geografico;
 - Numero di canali per ogni direzione di puntamento;
 - Potenza massima per canale al connettore d'antenna;
 - Diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e verticale e tabelle riportanti le attenuazioni dB della potenza irradiata, informatizzate, ad intervalli di almeno 1°;
 - Guadagno dell'antenna in dB rispetto all'irradiatore isotropo;
 - Tilt elettrico o meccanico (inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima inclinazione);
 - Campionamento di almeno 10 punti rappresentativi della radiazione di fondo media su 6 min e di picco presente prima dell'installazione nelle bande di frequenza interessate;
 - Stima dei valori di radiazione media su 6 minuti e di picco negli stessi punti durante la fase operativa dell'apparato;
 - Diagramma della distanza minima dall'installazione per cui si ottengono i valori limite di esposizione ed obiettivi di qualità in termini di Intensità di campo Elettrico E (V/m), Intensità di campo Magnetico H (A/m) e densità di potenza D (W/m²) fissati dalle norme di legge e citati nel presente regolamento.
 - Stesso diagramma del punto precedente considerando il fondo di radiazione già presente;
 - Scheda tecnica dei componenti utilizzati.
- b) progetto completo dell'impianto;
- c) altitudine e coordinate geografiche del punto zona di installazione;
- d) carta topografica in scala 1:2000 (o 1:5000) con caratteristiche altimetriche dell'area;
- e) per antenne installate su edifici, pianta orizzontale in scala 1:100 e prospetti verticali sempre in scala 1:100, con indicazione del posizionamento delle antenne;
- f) carta topografica in scala 1:1000 (o 1:2000) con l'indicazione dei diversi edifici presenti, delle loro altezze delle destinazioni d'uso e dalle aree di pertinenza, in un raggio di 300m. dall'impianto stesso che deve essere chiaramente individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- g) indicazioni della presenza di impianti di telefonia cellulare o di altre tipologie di impianti nel raggio di 200 m;
- h) breve relazione descrittiva dell'area in cui verrà ubicato l'impianto stesso, con l'indicazione delle modalità di accesso all'impianto da una parte dei manutentori e di individui della popolazione e con l'indicazione del posizionamento del locale contenente gli apparati tecnologici;
- i) fotografie nelle tre direzioni di massimo irraggiamento nel caso di telefonia cellulare o a 360° sul piano di propagazione nel caso di installazioni radiotelevisive, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile;
- j) valutazione dell'impianto ambientale indotto dall'impianto;
- k) immagine dell'impianto e suo inserimento ambientale da almeno 4 angolazioni.

Art. 20 - Antenne mobili ed installazioni provvisorie

7. La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per la telefonia mobile, escluso il permesso di costruire che verrà sostituito dal relativo titolo abilitativo del Responsabile dell'Utc.;
8. I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso e collocato eventualmente in un'altra zona;
9. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere moltiplicato per un fattore 1,5 rispetto l'importo pagato per la collocazione di impianti fissi nelle aree di proprietà comunale;
10. Seguono lo stesso iter gli impianti provvisori per prove tecniche di trasmissione;

Art. 21 - Denuncia degli impianti amatoriali

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di impianti amatoriali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 devono provvedere alla denuncia dell'impianto al Comune, subordinando l'autorizzazione al parere dell'Utc;

Art. 22 - Controlli e monitoraggio

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli effettuati dall'A.R.P.A., anche su richiesta del Comune attraverso i propri uffici tecnici. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale e dei valori di

- riferimento di cui al presente regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il segnale emesso dagli impianti regolarmente concessionati a garanzia della tutela della salute pubblica, dunque, del rispetto dei valori - obiettivi di qualità, può effettuare rilevazioni su tutto il territorio comunale, anche senza dare alcun preavviso ai gestori. Le rilevazioni saranno effettuate e verbalizzate con l'intervento di due testimoni tecnicamente qualificati.
 3. Sono fatte salve le competenze dell'A.R.P.A. nonché i poteri del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
 4. L'amministrazione Comunale, inoltre, potrà chiedere agli enti gestori:
 - a) Misurazioni e confronti con situazioni preesistenti;
 - b) Individuazioni di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. n. 381/98, e cioè in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
 - c) Dotazione per ogni installazione di un dispositivo automatico di controllo della potenza che sia in grado di disattivare l'impianto qualora i valori soglia stabiliti dalle normative vigenti venissero superati.
 5. Almeno un impianto per gestore può essere sottoposto ad un programma di monitoraggio o in continuo, con apparecchiature eventualmente acquisite dal Comune. I siti da sottoporre al monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
 6. I dati delle misure devono essere a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

Art. 23 - Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, avvalendosi sia dell'ARPA che di tecnici di propria fiducia;
2. I gestori sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni e anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o da quelli esistenti che si presume facciano superare i limiti di inquinamento previsti dalla normativa in vigore.
3. Il Gestore si obbliga a sopportare tutte le spese necessarie per le attività di vigilanza e controllo come previsto dall'art 7 del presente regolamento quantificate nel seguente modo:

◦ valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato minore di 0,5 V/m:	€ 1.500,00/annue
◦ valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 0,5 V/m a 1 V/m:	€ 3.000,00/annue
◦ valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 1 V/m a 3 V/m:	€ 6.000,00/annue
◦ valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato da 3 V/m a 6 V/m:	€ 12.000,00/annue
◦ valore massimo di campo elettrico valutato e/o stimato superiore a 6 V/m:	€ 24.000,00/annue
4. Il pagamento delle suddette somme, per il primo anno di attivazione, dovrà essere eseguito in un'unica soluzione all'atto del ritiro del titolo edilizio; per gli anni successivi le somme dovute dovranno essere versate anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento si procederà alla sospensione dell'autorizzazione. Le somme incamerate saranno utilizzate per attività di prevenzione e disinquinamento ambientale con priorità assoluta nei confronti degli edifici scolastici (schermature ecc.).

Art. 24 - Sanzioni amministrative

Chiunque installi, eserciti o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione e del titolo edilizio, sempre che il fatto non costituisca reato, nonché mantenga in esercizio sorgenti e impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superiori ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione prescritti dalle normative trovano applicazione i provvedimenti e le sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali di riferimento: legge 23 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i. - D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. - D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. - Le disposizioni di legge in vigore ed emanande in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità - Le disposizioni regionali vigenti relativi alla materia;

Art. 25 - Norma transitoria

Le richieste pervenute a codesto ente prima dell'approvazione del presente regolamento e non definitivamente istruite per incompletezza di documentazione presentata, saranno disciplinate dallo stesso. Prima dell'approvazione di questo regolamento il Comune non autorizzerà nuove installazioni o modifiche alle preesistenti.

Art. 26 - Rinvio a norme di legge


Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:

- La legge 23 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i.;
- D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i.;
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- Le disposizioni di legge in vigore ed emanande in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità;
- Le disposizioni regionali vigenti relativi alla materia;
- Gli strumenti urbanistici comunali vigenti e di futura emanazione.



**Comune di TORRINI Sabina
planimetria su base catastale**

allegato alla deliberazione di C.C. n. 13 del 25.03.2013



zone con divieto assoluto di
installazione di stazioni per la
telefonia mobile e di telecomunicazioni



zone ove è consentito presentare
istanze per l'installazione di stazioni
per la telefonia mobile e di
telecomunicazioni

